

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede

Legale dell'Azienda U.S.L. Roma G in data : 14 FEB. 2013

Il Direttore
U.O.C. Affari Generali e Coordinamento Segreterie
Dott.ssa Stefania Onori

L'addetto alla Pubblicazione

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Il Direttore.
U.O.C. Affari Generali e Coordinamento Segreterie
Dott.ssa Stefania Onori

Tivoli,

REGIONE LAZIO AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RM/G TIVOLI

DELIBERAZIONE N° 0193 DEL 14 FEB. 2013

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Regolamento sulle funzioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) in materia di contratti pubblici di forniture di beni e servizi, ai sensi del d.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Daniele Aguzzi

☒ Favorevole ☐ Non favorevole (vedi motivazioni allegate)
data 14/02/2013

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Dott. Federico Guerriero

☒ Favorevole ☐ Non favorevole (vedi motivazioni allegate)
data 14/2/2013

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

☒ Senza osservazioni ☐ Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente data

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa :

Registrazione n° 2013/RAGCO/156 del 14/02/2013.

Il Direttore Area di Coordinamento Gestione Risorse Finanziarie U.O.C. Contabilità e Redazione Documenti Contabili
Dott.ssa Daniela Mezzapietra

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Direttore Amministrativo relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

PREMESSO CHE l'art. 119 del Decreto Legislativo n. 163/2006 disciplina la figura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.);

CHE il d.P.R. 207 del 05/10/2010 recante "Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti" prevede, fra l'altro la figura ed i compiti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.);

RILEVATO che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, assicurando la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, evidenziando, verbalizzando e contestando eventuali disservizi, ritardi e inadempienze;

RAVVISATA pertanto la necessità di dover adottare formalmente e di approvare il testo del "Regolamento sulle funzioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto in materia di contratti pubblici di forniture di beni e servizi" che, allegato al presente atto deliberativo, ne forma parte integrante e sostanziale;

ATTESO che in sede di prima applicazione del regolamento di cui al presente atto deliberativo ed a seguito di specifica attività ricognitiva da parte dei competenti servizi aziendali, i Responsabili Unici del Procedimento ed i Direttori dell'Esecuzione dei Contratti in essere per la fornitura di beni e servizi presso la ASL Roma G sono stati individuati con provvedimento deliberativo n. 123 del 07/02/2013, fatte salve ulteriori eventuali integrazioni;

VALUTATO che eventuali modifiche e/o integrazioni potranno formare oggetto di successivi provvedimenti, anche alla luce dei mutamenti di carattere organizzativo che dovessero discendere dall'adozione del nuovo atto aziendale

PROPONE

- di approvare il testo del "Regolamento sulle funzioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto in materia di contratti pubblici di forniture di beni e servizi" che, allegato al presente atto deliberativo, ne forma parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta costi a carico del bilancio aziendale.

Si dichiara che il presente schema è stato istruito e proposto nel rispetto delle procedure aziendali, della legislazione vigente e dei requisiti di opportunità dell'attività aziendale.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Daniele Aguzzi

Aguzzi

Il Direttore Generale con i poteri di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0018 del 20.01.2011

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo:

- di adottare il Regolamento sulle funzioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) in materia di contratti pubblici di forniture di beni e servizi, ai sensi del d.P.R. n. 207 del 05/10/2010;
- di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta costi a carico del bilancio aziendale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Daniele Aguzzi

Aguzzi

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Federico Guerriero

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Nazareno Renzo Bazzoli

Bazzoli

Orionline.it 07107174

REGOLAMENTO SULLE FUNZIONI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Articolo 1 - Premesse

Con il presente regolamento si intendono disciplinare le funzioni ed i compiti attribuiti al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) ai sensi del d.P.R. n. 207 del 05/10/2010 con riferimento ai contratti di fornitura di beni e servizi stipulati dalla ASL Roma G.

Articolo 2 - Individuazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Per ogni contratto di fornitura di beni e servizi deve essere individuato all'interno dell'Azienda un Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Il D.E.C. è individuato fra i responsabili di Servizi, Unità Operative o Uffici e pertanto tra figure dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo e tra figure non dirigenziali degli stessi ruoli, in possesso di elevate competenze ed esperienze professionali; solamente nel caso comprovato in cui, nell'ambito dei dipendenti dell'azienda non sia possibile reperire le professionalità richieste in ragione dell'oggetto del contratto, il D.E.C. può essere, con apposito provvedimento motivato, individuato fra soggetti esterni all'azienda che siano in possesso degli specifici requisiti richiesti.

Il D.E.C. è, di norma, nominato nel provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura di gara; chi ha partecipato, in qualità di componente, alla relativa Commissione di Gara, non può essere nominato D.E.C. dello stesso appalto. In sede di prima applicazione del presente regolamento ed a seguito di specifica attività ricognitiva, i Responsabili Unici del Procedimento ed i Direttori dell'Esecuzione dei Contratti sono stati individuati con provvedimento deliberativo della ASL Roma G n. 123 del 07/02/2013, fatte salve ulteriori eventuali integrazioni.

Di norma il Direttore dell'esecuzione del contratto coincide con il RUP, fatte salve le ipotesi in cui la Direzione Aziendale ritenga di attribuire le funzioni ad altro soggetto ai sensi dell'art. 272 comma 5 del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto non coincide con il RUP:

1. per i contratti di importo pari o superiore a € 500.000,00;
2. per i casi di particolare complessità sotto il profilo tecnologico o sotto il profilo della pluralità di competenze richieste. In tali casi il Direttore dell'Esecuzione del Contratto viene individuato secondo le modalità di cui al presente regolamento.

Articolo 3 - Funzioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Al D.E.C. sono affidate le competenze atte a garantire il controllo in merito alla perfetta osservanza da parte dell'appaltatore di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali, evidenziando, verbalizzando e contestando eventuali disfunzioni, ritardi e inadempienze; in tal senso il D.E.C. rappresenta il primo e principale interlocutore dell'appaltatore per tutto quanto riguarda l'efficiente ed efficace esecuzione del contratto nei termini stabiliti.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nell'ambito dei compiti di cui all'art. 301 del d.P.R. 207/2010, svolge le seguenti attività:

- a. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- b. garantisce il controllo delle forniture e dei servizi con le modalità di cui al successivo art. 6 del presente regolamento;
- c. effettua collaudi e verifiche di conformità, d'intesa con il RUP, nelle procedure dove le funzioni sono separate;
- d. collabora con il RUP alla stesura del contratto e nella gestione del possibile contenzioso;
- e. svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del RUP;
- f. svolge funzioni generali di vigilanza, di coordinamento e supervisione delle attività contrattuali, di controllo che le prestazioni avvengano a regola d'arte, di verifica del rispetto delle norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- g. propone, ove possibile, le opportune misure di razionalizzazione al fine di contenere i costi;

- h. autorizza l'avvio dell'esecuzione del contratto sulla base della dichiarazione del RUP che la aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;
- i. verifica che le prestazioni contrattuali siano rese a regola d'arte e a tal fine concorda con il fornitore e promuove le verifiche sulla qualità delle prestazioni contrattuali;
- l. dispone, d'intesa con il R.U.P., la rimozione delle anomalie contrattuali e il ripristino delle condizioni per la regolare esecuzione del contratto;
- m. segnala formalmente al RUP le inadempienze e le difformità riscontrate nella verifica dell'esecuzione del contratto per l'applicazione delle relative penali o di altre sanzioni contrattualmente previste;
- n. dirige funzionalmente gli "assistenti all'esecuzione" del contratto eventualmente individuati dall'Amministrazione;
- o. effettua gli accertamenti sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, necessari a disporre i pagamenti nei tempi e modi indicati dal contratto, dandone formale comunicazione al R.U.P. per la relativa conferma.

Articolo 4 - Assistenti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Nell'ipotesi di contratti di particolare importanza, o comunque quando sia ritenuto opportuno per il corretto espletamento delle attività di gestione dei rapporti contrattuali di fornitura di beni e servizi, l'Azienda può nominare uno o più assistenti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, anche in ragione della vastità del territorio su cui hanno sede le articolazioni delle strutture aziendali presso le quali svolgere le attività di cui al presente regolamento.

In questi casi il D.E.C. proporrà al Responsabile Unico del Procedimento i relativi nominativi e lo stesso R.U.P. formulerà la corrispondente proposta alla Direzione Aziendale per la formalizzazione della nomina.

Articolo 5 - Nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto

La nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e degli eventuali assistenti, viene disposta, di norma, con la deliberazione di aggiudicazione della fornitura o del servizio, o con altro atto del Direttore Generale oppure del RUP, su delega del Direttore Generale.

All'impresa aggiudicataria devono essere comunicati i nominativi del Direttore dell'Esecuzione nonché dei suoi assistenti, con l'indicazione delle eventuali relative specifiche competenze nella gestione del contratto.

Articolo 6 - Controllo delle forniture e dei servizi

Per l'espletamento delle funzioni di cui ai precedenti articoli da parte dei soggetti ivi individuati, il Direttore dell'Esecuzione del contratto provvede a:

- 1) definire la modulistica da utilizzare per la rendicontazione periodica delle forniture e servizi ricevuti;
- 2) coordinare l'attività degli assistenti eventualmente individuati;
- 3) definire la modulistica e la procedura da utilizzare per la segnalazione delle non conformità riscontrate, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro.

Articolo 7 - Gestione delle contestazioni

In riferimento alle segnalazioni di non conformità raccolte attraverso le procedure di cui sopra, il Direttore dell'Esecuzione contesta l'irregolarità della fornitura e/o del servizio secondo le disposizioni previste dal rispettivo contratto, nonché dal d.P.R. 207/2010.

Articolo 8 - Norme transitorie

Per i contratti già aggiudicati, non rientranti fra quelli di cui alla citata deliberazione aziendale n. 123 del 07/02/2013, si dovrà procedere all'individuazione del rispettivo Direttore dell'Esecuzione del contratto e degli eventuali assistenti, con le funzioni attribuite dal presente regolamento.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia integralmente al d.P.R. 207/2010 e s.m.i..

AA

www.AlboPretorionline.it 0710114